

Garanzie di stato alle mid cap

Il fondo per le pmi estende il suo raggio di agevolazione

Così lo stato garantisce anche le mid cap

- Garantiti attraverso il fondo Pmi anche i finanziamenti bancari a favore delle mid cap (imprese con numero di dipendenti tra 250 e 499, non rientrati tra le pmi);
- L'importo massimo coperto da garanzia non può eccedere l'importo di 2,5 mln di euro per impresa;
- Le garanzie dirette saranno concesse direttamente alle banche e agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle grandi imprese.

DI CINZIA DE STEFANIS

L'ombrello dello stato anche a garanzia dei finanziamenti bancari a favore delle mid cap (imprese con numero di dipendenti tra 250 e 499, non rientrati tra le pmi). L'importo massimo garantibile non può eccedere l'importo di 2,5 mln di euro per impresa. La garanzia del fondo Pmi sarà concessa sia sui finanziamenti a fronte della realizzazione di investimenti sia su qualsiasi altra operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa (finanziamenti per liquidità esigenze di aziendale, finanziamento del capitale circolante). È con la circolare del 23 maggio 2016 n. 9 che il Mediocredito Centrale comunica della possibilità da parte del fondo pmi di garantire anche le operazioni finanziarie a favore delle mid cap e dell'approvazione, da parte della commissione europea (decisione SA 43296 del 28 aprile 2016), del metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle grandi imprese. Le garanzie dirette saranno concesse direttamente alle

banche e agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle grandi aziende.

Tipologia di garanzie e valutazione creditizia.

Le garanzie dirette sono «a prima richiesta» coprono nel limite dell'importo massimo garantito fino all'80% dell'ammontare in essere del finanziamento. Le controgaranzie sono concesse ai confidi e altri fondi di garanzia. Attraverso tale strumento, quindi, il fondo interviene a copertura dell'importo garantito in prima istanza dal garante di primo livello. La controgaranzia può essere a prima richiesta se anche il garante di prima istanza concede la garanzia «a prima richiesta» oppure sussidiaria, se i confidi o altri fondi di garanzia concedono garanzie «sussidiarie». Ai fini dell'ammissibilità al fondo, le imprese beneficiarie sono valutate «economicamente e finanziariamente sane» sulla base dei criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa e beneficiaria. La valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria è basata sui dati

di bilancio degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dei «valori ottimali» calcolati dal fondo, con il conseguente inserimento dell'impresa beneficiaria nelle tre fasce di valutazione. Le prime imprese appartenenti alle due fasce di valutazione sono ammissibili all'intervento del fondo mentre quelle appartenenti alla terza fascia non possono rientrarvi. La durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa. Finora nessuna delle operazioni finanziarie garantite dal fondo ha superato la durata di trenta anni. In ogni momento ciascun finanziamento incluso nel portafoglio garantito è coperto dal fondo nella misura dell'80%. Pertanto, nel caso di inadempimento dell'impresa, il fondo liquiderà un importo pari all'80% della perdita subita dalla banca in ogni singolo finanziamento.

Nel calcolo della garanzia i rischi, i costi, i guadagni

DI BRUNO PAGAMICI

Fondo di garanzia per le pmi esteso alle imprese mid cap. Ma l'aiuto concesso sotto forma di garanzia, nel rispetto del metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione SA 43296 del 28/4/16, deve essere determinato in esl (equivalente sovvenzione lordo) in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite (fattore di rischio), i costi amministrativi e la (adeguata) remunerazione del capitale. Eventuali errori nel calcolo dell'esl possono comportare l'inefficacia dell'intervento del Fondo. La garanzia (non superiore a 2,5 mln) che deve essere prestata a favore di una specifica operazione finanziaria e con durata e importi definiti, viene determinata attraverso un metodo di calcolo che prende a riferimento il prezzo teorico di mercato (premio) che sarebbe applicato da un investitore privato, e lo confronta con il premio effettivamente addebitato per individuare l'esl della garanzia.

Il fattore di rischio. È determinato dalle banche finanziatrici sulla base del loro sistema di rating. Per una stima attendibile del livello di rischio dell'operazione garantita la banca dovrà riferirsi alla circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. I sistemi di rating bancari utilizzano indicatori contabili di tipo economico-finanziario (ratios) ma anche informazioni di tipo qualitativo (tasso di utilizzo dei fidi, tempi di pagamento dei fornitori, informazioni raccolte presso la centrale dei rischi per sconfinamenti, protesti ecc.). Il valore relativo al fattore di rischio dell'operazione, espresso in termini di «probabilità di default» (pd), deve essere chiaramente indicato dalla banca richiedente nel modulo di domanda della garanzia. La rispondenza di tale dato con la documentazione bancaria relativa all'operazione finanziaria sarà sottoposta a verifica sia nel corso delle attività di controllo a campione delle operazioni garantite, sia in caso di escussione della garanzia. La mancata rispondenza del dato rilevato a seguito del controllo ex post rispetto al valore di pd indicato dal richiedente in sede di domanda determina l'inefficacia della garanzia del Fondo.

I costi amministrativi. Comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito all'ammissione delle richieste di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, il costo di monitoraggio e di gestione del rischio e l'eventuale escussione della garanzia concessa. In base all'esperienza del Fondo, tali costi annuali rappresentano lo 0,54% dell'importo garantito. L'adeguata remunerazione del capitale. Sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità italiane, sarà pari allo 0,32% della garanzia in essere. In particolare, il metodo di calcolo approvato dall'Ue prende a riferimento il prezzo teorico di mercato (premio), che sarebbe applicato da un investitore privato, e lo confronta con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia.

IL PREZZO TEORICO ANNUO DI MERCATO (PREMIO) DELLA GARANZIA È COSÌ DETERMINATO:

$$I = zD \times (FR+C+K)$$

dove:

I = prezzo teorico annuo di mercato della garanzia

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D

FR = fattore di rischio definito in base alla probabilità di default dell'impresa beneficiaria, calcolata attraverso il sistema di rating della banca

C = costi amministrativi annuali

K = remunerazione annua delle risorse pubbliche investite

Nel caso di una garanzia di durata inferiore a un anno, l'intensità dell'aiuto misurata dall'esl della garanzia è data da:

$$Esl = zD \times [(FR+C+K) - G]$$

dove: G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla garanzia (in punti percentuali).